

## REGOLAMENTO (CE) N. 82/95 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1995

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni, di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora stato completato e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la sua intenzione di proporre una proroga della validità del dazio provvisorio di altri due mesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 gennaio 1995.

considerando che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94, è prorogata per un periodo di due mesi fino al 24 marzo 1995. Esso non è più applicato qualora, prima di tale data, il Consiglio adotti misure definitive o qualora la procedura sia chiusa conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. ALPHANDÉRY

(<sup>1</sup>) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(<sup>2</sup>) GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.